



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u1588/03 del 17/03/2003
ncr/SL
Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario: disposizioni in materia di bilanci

La recente riforma del diritto societario ha apportato numerose modifiche alla disciplina del bilancio.

Con le indicazioni che forniamo qui di seguito le imprese potranno pianificare, con adeguato anticipo, le proprie attività. Come risulta dal prospetto riportato di seguito, infatti, già dal prossimo anno le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dovranno gestire la propria contabilità sulla base della nuova disciplina.

Le principali novità hanno ad oggetto:

- 1. il principio di prevalenza della sostanza sulla forma;**
- 2. l'eliminazione delle interferenze fiscali;**
- 3. la rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta;**
- 4. la rappresentazione in bilancio delle operazioni pronti contro termine;**
- 5. la rappresentazione in bilancio della locazione finanziaria;**
- 6. le "aperture" verso l'applicazione del criterio del *fair value* nella valutazione dei beni immateriali;**
- 7. il bilancio in forma abbreviata;**
- 8. i contenuti informativi della nota integrativa (le novità sono sintetizzate nel prospetto finale).**

La portata innovativa di queste modifiche deve essere valutata anche alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di bilanci, in relazione alla quale si evidenzia, in particolare, che:

- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali n. 1606/02 obbliga tutte le società dell'Unione Europea, quotate in un mercato regolamentato, a redigere i conti consolidati relativi ad esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2005 conformemente ai principi contabili internazionali (Ias) emanati dall'*International accounting standard board* (IASB). Il regolamento dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre:

- alle società quotate l'applicazione degli Ias nella redazione dei conti annuali (non consolidati);
- alle società non quotate l'applicazione degli Ias nella redazione dei conti annuali e dei conti consolidati;

- la Proposta di Direttiva COM(2002)259/2final (che modifica la quarta direttiva comunitaria) ha, tra i suoi obiettivi, quello della perfetta compatibilità delle direttive contabili con gli IAS in vigore. La Direttiva dovrebbe essere approvata, presumibilmente, entro la prima metà di quest'anno e dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 2005.

In relazione alla decorrenza della nuova disciplina, i termini originariamente stabiliti nello schema di decreto legislativo sono stati oggetto di un successivo rinvio, ottenuto anche grazie ai ripetuti interventi di Confindustria, che ha fermamente sostenuto presso le sedi istituzionali competenti la necessità di un'attuazione graduale della riforma, al fine di consentire l'armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle vigenti in altri settori dell'ordinamento, sia interno che internazionale.

In particolare, si prevede che:



Unione mese

Notiziario mensile

- i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.

Gli esempi riportati nel seguente prospetto evidenziano i diversi termini di adeguamento alla nuova disciplina per le società con esercizio coincidente con l'anno solare e per le società con esercizio c.d. "a cavallo". Per queste ultime, l'obbligo di redigere il bilancio con le nuove regole decorre solo dal 2005.

Società con esercizio coincidente con l'anno solare

bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31. 12. 2003	vecchia disciplina
bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31. 12. 2004	nuova disciplina

Società con esercizio 1° luglio – 30 giugno

bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2003	vecchia disciplina
bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2004	vecchia o nuova disciplina
bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2005	nuova disciplina

1. Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'articolo 2423bis, comma 1, punto 1, del codice civile, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 6/093 prevede che:

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, *nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato (...)*."

Come precisato in sede di relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, con "tale espressione si è inteso introdurre nel codice civile una disposizione in forza della quale, nella rappresentazione nel bilancio degli accadimenti economici, si deve privilegiare la sostanza sulla forma, e cioè andare oltre la forma giuridica, per tenere conto del reale effetto economico dell'operazione o del contratto".

Si tratta del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma che, la dottrina contabile ritiene implicito a tutte le norme sul bilancio, così come sostenuto anche nel principio contabile italiano n. 11.

La disposizione inserita nell'art. 2423bis non risulta tuttavia molto efficace, se la si confronta con l'analoga disposizione contenuta nella proposta di modifica della quarta direttiva (citata in premessa), che intende aggiungere il paragrafo 6 all'art. 4 della IV Direttiva a norma del quale "gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la rappresentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio". Si tratta di una formulazione analoga a quella in vigore per gli enti creditizi e finanziari (art. 7, comma 4 del Dlgs n. 87/92 e provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2002, cap.2, par. 1), e, in ambito internazionale, accolta dal "Framework for the preparation and presentation of financial statements" emanato dallo IASB secondo il quale: "Se l'informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale [...]".

La proposta di modifica della quarta direttiva è già stata approvata dal Parlamento europeo e attende l'adozione definitiva nel corso di quest'anno, con obbligo di recepimento da parte degli stati membri entro il 2005.



Unione mese

Notiziario mensile

Ne consegue che la disposizione introdotta con la riforma del diritto societario potrebbe essere modificata in sede di recepimento della citata disciplina comunitaria.

2. Eliminazione delle interferenze fiscali al bilancio

L'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge delega (n.366 del 2001) prevedeva che la revisione della disciplina del bilancio fosse informata, tra l'altro, al criterio direttivo della eliminazione delle *"interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina"*. In attuazione di questo principio, il decreto legislativo n. 6/03 ha abrogato il comma 2 dell'art. 2426 del codice civile, che consentiva di effettuare *"rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"* e, di conseguenza, ha soppresso il contenuto del n. 14 dell'art. 2427 c. c., che prescriveva l'indicazione in nota integrativa dei *"motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico"*, sostituendolo con gli obblighi di informazione in tema di fiscalità differita.

A questa modifica dovrà seguire un intervento sul Testo unico delle imposte sui redditi e, in primo luogo, sull'articolo 75, quarto comma, a norma del quale non possono essere dedotti dal reddito d'impresa le spese e gli altri componenti negativi di reddito che non siano stati previamente imputati al conto economico.

Al riguardo, una apposita Commissione, insediata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (presieduta dal prof. Franco Gallo), sta studiando le modifiche da apportare alla disciplina fiscale del reddito d'impresa, al fine di renderla compatibile con il nuovo assetto civilistico introdotto con la riforma del diritto societario.

3. Rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta

Le operazioni in valuta esprimono crediti/debiti in moneta estera derivanti da operazioni di natura commerciale o finanziaria che, alla fine dell'esercizio, devono essere tradotti in moneta di conto.

La nuova rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta risulta dalle seguenti modifiche normative:

- inserimento del comma 2 dell'art. 2425 *–bis* a norma del quale *"i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta"*;

- inserimento del punto 8bis dell'articolo 2426 cc secondo cui *"le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole"*.

- inserimento della voce 2425 17 bis del conto economico, che riporta l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell'operazione.

Queste norme differenziano quindi il trattamento contabile delle operazioni in valuta a seconda che appartengano all'attivo circolante o alle immobilizzazioni.

Per le poste dell'attivo circolante il trattamento contabile è il seguente:

- i ricavi e i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione;

- le attività e le passività già iscritte ai cambi della data di effettuazione delle operazioni devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, imputando la variazione al conto economico.

Le poste utili su cambi e perdite su cambi devono poi affluire al conto economico ed essere iscritte nella nuova voce 17bis.

Per le immobilizzazioni in valuta, invece, è fatto obbligo di mantenere il cambio storico, cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'iscrizione originaria deve essere modificata in riduzione solo quando alla data di chiusura esista un cambio più sfavorevole e tale riduzione debba considerarsi durevole.



Unione mese

Notiziario mensile

A queste disposizioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni in valuta, si aggiungono le seguenti modifiche al contenuto della nota integrativa:

- modifica del punto 6) per evidenziare il "*rischio paese*" dei crediti e dei debiti in valuta;
- aggiunta del punto 6-bis), per evidenziare "*eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio*".

4. Rappresentazione in bilancio delle operazioni di pronti contro termine

Le novità nella contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine discendono dalle seguenti modifiche al codice civile.

L'articolo 2424 bis, comma 5, stabilisce che "*le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore*".

L'articolo 2425bis, comma 3, dispone, inoltre, che i proventi e gli oneri relativi alle stesse operazioni devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio, anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti.

Infine, secondo il nuovo punto 6ter della nota integrativa deve essere indicato "*distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*".

L'operazione di pronti contro termine su titoli è rappresentata dalla cessione da parte di un soggetto – generalmente una banca – di una certa quantità di titoli ad un altro soggetto, con l'impegno, ad una data scadenza, del primo, a riacquistare e, del secondo, a rivendere i titoli.

L'operazione può tuttavia configurarsi in due modi distinti:

- con obbligo di riacquisto/ rivendita a termine
- con semplice facoltà di riacquisto/ rivendita a termine.

In relazione a queste due ipotesi, le modalità di rappresentazione contabile sono diverse.

Nel caso in cui vi sia solo facoltà di rivendita a termine, il cessionario contabilizza fra le attività i titoli acquistati e, corrispondentemente, il cedente scarica il proprio portafoglio titoli.

Nel caso in cui vi sia obbligo di rivendita a termine, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'operazione deve essere contabilizzata come un contratto di riporto (art.1548 e ss.c.c.): il venditore dei titoli a pronti continua a mantenere tra le attività i titoli che riacquisterà a termine e accenderà un debito di finanziamento verso il cessionario dei titoli a pronti. L'acquirente, invece, non rileva i titoli acquistati a pronti tra le attività, ma un credito di finanziamento verso il cedente. I proventi derivanti all'acquirente dei titoli dalla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine devono infine essere contabilizzati come un interesse che matura in ragione del tempo.

5. Rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria

In relazione alle operazioni di locazione finanziaria, il decreto legislativo n. 6/03 prevede l'inserimento in nota integrativa del nuovo punto 22), secondo cui: "*le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio*".

La nuova disciplina conferma, dunque, la prassi attuale di contabilizzazione del leasing con il metodo c.d. patrimoniale, prescrivendo, però, una serie di nuove informazioni da fornire in nota integrativa che illustrino la rappresentazione in bilancio dell'operazione che si sarebbe avuta se si fosse adottato il metodo cd finanziario.

In particolare, secondo il metodo cd patrimoniale, la società di leasing espone i beni oggetto del contratto di leasing nell'attivo del proprio stato patrimoniale e provvede ad ammortizzarli, mentre l'impresa utilizzatrice deve: imputare a conto economico i canoni di competenza; esporre in bilancio i canoni residui tra i conti d'ordine



Unione mese

Notiziario mensile

(configurando questi un impegno contrattuale); iscrivere il bene nell'attivo dello stato patrimoniale solo dopo avere esercitato il riscatto.

6. Le "aperture" verso l'applicazione del criterio del *fair value* nella valutazione dei beni immateriali

In base al "nuovo" numero 3bis dell'articolo 2427, la nota integrativa deve riportare *"la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tale fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione"*.

L'informativa prescritta dal nuovo numero 3bis della nota integrativa relativa ai beni immateriali (c.d. *intangibile assets*) e, in particolare, all'avviamento costituisce l'applicazione del criterio del "valore equo" (*fair value*), definito dallo IAS n. 39 (par. 8) come *"il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria"*.

Il legislatore, quindi, prendendo atto della parziale inadeguatezza del criterio del "costo storico" per la valutazione delle citate immobilizzazioni, ne opera la sostituzione con quello del "valore equo", ritenuto più idoneo a rappresentare il concorso di questi *assets* alla produzione del reddito e, quindi, alla rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'impresa. L'intervento è circoscritto alla sola informativa da fornire in nota integrativa e non riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 c.c..

7. Il bilancio in forma abbreviata

Secondo il "nuovo" articolo 2435bis, *"le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità"*.

Rispetto alla precedente formulazione della norma, quindi, non vi sono modifiche in relazione ai parametri dimensionali che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata; sono state invece espressamente escluse dall'ambito applicativo della norma le imprese che, pur rientrando nei citati limiti dimensionali, abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

La nuova disciplina del bilancio in forma abbreviata introduce poi alcune semplificazioni nello schema di stato patrimoniale e di conto economico.

In particolare, nello **stato patrimoniale** sarà possibile:

- includere i crediti verso soci, i crediti per versamenti ancora dovuti e i ratei e i risconti attivi nella voce "Crediti" dell'attivo circolante (le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII dell'attivo);
- includere i ratei e i risconti passivi nella voce "Debiti" (la voce E del passivo può essere accorpata nella voce D del passivo)

Nel **conto economico** sarà possibile:

- accorpare le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2) con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3);
- indicare in un'unica voce (B9e) "altri costi" le voci relative al trattamento di fine rapporto (B9 c)) e al trattamento di quiescenza e simili (B9d))
- indicare gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza distinzioni fra gli ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (voci da B10 a) a B10 c));



Unione mese

Notiziario mensile

- raggruppare in un'unica voce i proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e i proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (voci C16b) e C16 c));
- indicare le rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un'unica voce (voci da D18a) a D18c));
- indicare le svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un'unica voce (voci da D19a) a D19c));
- eliminare l'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, le minusvalenze e le imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).

8. I nuovi contenuti informativi della nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa risulterà più complesso e articolato di quello attuale.

Le novità sono sintetizzate nel seguente prospetto riepilogativo (quelle più rilevanti sono state già evidenziate in relazione ai singoli temi trattati):



Unione mese

Notiziario mensile

Nuova disposizione	Oggetto	Contenuto informativo
Art. 2427 n. 3bis	Applicazione del criterio del <i>fair value</i> alle immobilizzazioni immateriali	Indicazione della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio, la loro prevedibile durata utile e facendo riferimento, per quanto determinabile, al loro valore di mercato
Art. 2427 n. 6	Crediti: "rischi paese"	Indicazione dei crediti per area geografica con specifica evidenza dei relativi "rischi paese"
Art. 2427 n. 6bis	Cambi valutari	Indicazione degli effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari che si verificano dopo la chiusura dell'esercizio
Art. 2427 n. 6ter	Pronti contro termine	Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dell'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
Art. 2427 n. 7bis	Voci di patrimonio netto	Indicazione analitica, con appositi prospetti, delle voci che costituiscono il patrimonio netto, specificandone l'origine, la disponibilità e distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi (il "nuovo" n. 4 della nota integrativa richiede inoltre che siano illustrate "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il Tfr, la formazione e le utilizzazioni")
Art. 2427 n. 14	Imposte differite e anticipate	Redazione di un apposito prospetto che dovrà contenere: - la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi imputati a conto economico o a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; - le imposte anticipate contabilizzate in bilancio relative a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, l'ammontare non contabilizzato e le relative motivazioni
Art. 2427 n.19	Strumenti finanziari	Indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi
Art. 2427 n.19bis	Finanziamenti effettuati dai soci	Suddivisione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenze con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori
Art. 2427 n.20	Patrimoni separati	Indicazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici relativi ai patrimoni separati e del relativo regime di responsabilità
Art. 2427 n. 22	Leasing	Per le ipotesi di leasing finanziario, redazione di un apposito prospetto dal quale risulti in che modo l'operazione sarebbe stata rappresentata in bilancio nel caso di utilizzo il metodo c.d. finanziario



Unione mese

Notiziario mensile

Art. 2497-bis, comma 4	Società soggette ad attività di direzione e coordinamento	Esposizione, nella nota integrativa delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, di un prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società controllante.
-------------------------------	---	--

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275.223/221/289/222/216